

LA PAC DOPO IL 2013

GLI ATTI DELEGATI DEI PAGAMENTI DIRETTI

Bologna 4 febbraio 2014

Damiano Li Vecchi

Addetto agricolo - Rappresentanza d'Italia presso l'UE

Gli atti giuridici – art. 288 TFUE



- Le Istituzioni europee possono adottare 5 tipi di atti giuridici: regolamenti; direttive; decisioni; raccomandazioni; pareri.
- Nessun cenno è fatto agli atti non giuridici (comunicazioni, pareri, conclusioni, ecc.), che hanno valenza intra ed interistituzionale.
- Distinzione degli atti in:
 - giuridicamente vincolanti: regolamenti, direttive e decisioni;
 - giuridicamente non vincolanti: raccomandazioni e pareri.

Gli atti legislativi – art. 289 TFUE

- *“Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa ordinaria sono atti legislativi”.*

Regolamenti, direttive o decisioni adottati con procedura legislativa ordinaria da Parlamento europeo e Consiglio, su proposta della Commissione, ovvero con procedura legislativa speciale da parte di un legislatore.

- Il TFUE prevede l'esistenza di **atti delegati** ed **atti di esecuzione**, ovvero atti non legislativi atti giuridicamente vincolanti (regolamenti, direttive o decisioni) adottati con procedura diversa.

Gli atti delegati – art. 290 TFUE


- *“Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo”.*
- La delega è un’opzione concessa dal legislatore mediante atto legislativo, riguarda esclusivamente l’integrazione o la modifica di determinati elementi non essenziali, il legislatore ne definisce i limiti.
- La Commissione procede alla consultazione di esperti con procedura simile ad un sistema di audizioni.
- La Commissione trasmette gli atti delegati al Parlamento ed al Consiglio che hanno 2 mesi per l’esercizio del diritto d’obiezione o possono informare prima la Commissione che non intendono opporsi.

Atti delegati nella riforma della PAC



- Discussioni con gli esperti da settembre a dicembre 2013;
- Discussioni a livello di Parlamento e CSA;
- Procedura interservizi della Commissione conclusa il 14 gennaio 2014;
- Trasmissione degli atti al Parlamento europeo ed al Consiglio orientativamente a marzo 2014.

I massimali per l'Italia nel QFP 2014-2020



L'architettura del nuovo sistema di Pagamenti Diretti



La definizione di attività agricola

- La produzione l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; o
- il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi ed ai macchinari agricoli ordinari; o
- lo svolgimento di un'attività minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

La definizione di **attività agricola**

Framework per stabilire i criteri per il mantenimento di un'area agricola idonea al pascolo o alla coltivazione

- **Almeno un'attività annuale effettuata dall'agricoltore; e/o**
- **fissazione delle caratteristiche per cui l'area si può ritenere mantenuta in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.**

Framework per l'attività minima nelle aree naturalmente idonee al pascolo o alla coltivazione

- **Almeno un'attività annuale effettuata dall'agricoltore.**

L'attività minima non deve richiedere la produzione, l'allevamento o la coltivazione.

La definizione di **prato permanente**

- Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento da almeno 5 anni, **purché le piante erbacee siano predominanti.**
- Gli SM possono decidere che rientrano anche terreni in cui le piante erbacee, secondo prassi locali, non sono predominanti.

In tal caso, ai fini della determinazione degli ettari ammissibili per l'attivazione dei titoli all'aiuto, gli SM possono applicare coefficienti di riduzione.

La definizione di **prato permanente**

- L'erba o le piante erbacee si ritengono predominanti se, a livello di parcella agricola, coprono più del 50% dell'area eleggibile.
- Le prassi locali consolidate, in relazione ai prati permanenti dove le piante erbacee non sono predominanti, possono essere:
 - pascolamento delle aree tradizionalmente effettuato;
 - prassi importanti per la conservazione degli habitat (Dir. 92/43/CEE e Dir. 2009/147/CE).
- In caso di dichiarazione di aree con piante erbacee non predominanti, gli SM possono distinguere diverse categorie di aree ed applicare differenti coefficienti di riduzione.

La definizione di **agricoltore attivo**

Non è agricoltore attivo:

- chi ha **principalmente superfici naturalmente idonee al pascolo o alla coltivazione** sulle quali non esercita l'attività agricola minima;
- chi gestisce aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti (gli SM possono aggiungere altri soggetti analoghi), a meno che questi **dimostri** che i suoi PD sono almeno il 5% dei proventi da attività non agricole; oppure le attività agricole non sono insignificanti; oppure l'attività principale è l'esercizio dell'attività agricola;
- gli SM possono decidere di escludere soggetti:
 - con attività insignificante rispetto all'attività economica; e/o
 - la cui attività principale sociale non è esercizio di attività agricola.

Per il 2° e 3° caso, è fissata una **franchigia sino a 5.000 €**.

La definizione di **agricoltore attivo**

Casi in cui l'area è costituita da superfici naturalmente idonee al pascolo o alla coltivazione

- Gli agricoltori sono considerati avere tali aree preponderanti se queste rappresentano **più del 50% dell'area agricola dichiarata**.
- L'esclusione non si applica agli agricoltori che esercitano l'attività minima stabilita dallo SM.

Proventi (lordi) ottenuti da attività agricole/non agricole

- **Proventi da attività agricole:** proventi ottenuti dall'attività agricole e dai supporti comunitari e nazionali per l'attività agricola.
Si considerano i proventi ottenuti dai prodotti trasformati se questi rimangono posseduti dagli stessi agricoltori.
- Tutti gli altri proventi sono **proventi da attività non agricole**.

La definizione di **agricoltore attivo**

Ammontare dei pagamenti diretti percepiti

- Ammontare totale dei pagamenti di cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nell'anno più recente.
- In mancanza di domanda, si moltiplica il numero di ettari dichiarati per il valore medio per ettaro dei PD nell'anno considerato.

Criteri per stabilire che le attività agricole non sono insignificanti

- I proventi da attività agricole **rappresentano almeno 1/3** dei proventi totali percepiti.

Gli SM possono fissare la suddetta soglia ad un livello inferiore o definire criteri alternativi.

Criteri per stabilire che l'attività agricola è lo scopo principale

- Se così registrato in apposito registro ufficiale o metodo

La definizione di **agricoltore attivo**

Attività agricola insignificante rispetto all'attività economica

- Gli importi annuali dei PD sono meno del 5% di quanto percepito da attività non agricola; o
- gli importi percepiti da attività agricola sono inferiori ad una soglia definita dallo SM, che non eccede 1/3 del totale degli importi percepiti; o
- gli SM possono definire criteri alternativi.

Attività principale non è esercizio di un'attività agricola

- Qualsiasi criterio stabilito dallo SM che non deve essere connesso al **tipo o volume di produzione, ai fattori o ai requisiti di produzione, allevamento o coltivazione.**

Prima assegnazione - chi può accedere ai nuovi diritti?

L'accesso sarà consentito agli agricoltori che presenteranno domanda nel 2015 e che avessero avuto diritto a percepire pagamenti diretti in relazione alla domanda 2013.

Gli SM possono assegnare i diritti agli agricoltori che:

- non hanno ricevuto pagamenti nel 2013 e che producevano ortofrutticoli o coltivavano vigneti;
- nel 2014 hanno avuto accesso alla RN;
- non hanno mai avuto diritti (proprietà o affitto) e hanno avuto attività di produzione, allevamento o coltivazione nel 2013.

In caso di vendita o affitto dell'azienda, il cedente può trasferire il diritto a ricevere titoli ad uno o più agricoltori.

Prima assegnazione dei **diritti** **all'aiuto**



Il **numero dei diritti** assegnati nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nel **2015** e che sono a sua disposizione alla data fissata.

Se due o più soggetti dichiarano le medesime superfici, i titoli sono assegnati a chi ha potere decisionale in relazione all'attività agricola esercitata e che sopporta i rischi e benefici dell'attività.

Gli SM possono decidere di applicare un coefficiente di riduzione non superiore all'85% per l'assegnazione di titoli per i prati permanenti situate in zone difficili (altitudine, cattiva qualità, pendenza, approvvigionamento idrico). I coefficienti possono essere diversificati in base alle aree.

Prima assegnazione dei diritti all'aiuto

Il **valore unitario dei diritti** assegnati nel 2015 è stabilito dividendo il massimale del PB (al netto della RN) per il numero di diritti assegnati nel **2015** (esclusi quelli da RN).

Gli SM possono decidere di differenziare il valore dei diritti:

- in base ai pagamenti SPS percepiti nel 2014; o
- in base ai titoli detenuti (assegnati o definitivamente trasferiti) nel 2014.
- Gli SM possono anche tenere conto del sostegno concesso (una o più misure) ex art. 68 R. 73/2009 a meno che non sia attivato un sostegno accoppiato per il medesimo settore.


Prima assegnazione dei diritti all'aiuto

Se, per motivi di forza maggiore, i pagamenti diretti relativi al 2014 sono più bassi di quelli dell'anno precedente, il **valore iniziale** è stabilito sulla base degli importi percepiti l'anno precedente. Gli SM possono fissare una percentuale non inferiore all'85% per l'applicazione della clausola.


Nel 2015 gli SM informano gli agricoltori del valore dei loro diritti che, se calcolati su base provvisoria, vanno definitivamente confermati entro il 1° aprile 2016.

In caso di vendita/affitto dell'intera/parte dell'azienda, con contratto firmato prima della data per la richiesta dei diritti, il cedente può trasferire i corrispondenti diritti da assegnare.


Gli anni di riferimento del nuovo PB




Valore dei diritti – flat rate




Valore dei diritti - **convergenza**




Valore dei diritti – modello *irlandese*



Valore dei diritti – modello *irlandese* e greening individuale



Valore dei diritti – confronto dei modelli



Riserva nazionale - alimentazione

- Nel 2015 si opera una riduzione lineare del massimale PB (nazionale o regionale) non superiore del 3% per costituire la RN.
- Diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per 2 anni.
- Numero di diritti all'aiuto non attivati per 2 anni.
- Valore trattenuto in caso di applicazione della clausola del guadagno insperato.
- In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto senza la terra, gli SM possono prevedere che sino al 30% del valore sia versato nella RN.
- Diritti indebitamente assegnati.

Riserva nazionale - utilizzo

- **Giovani agricoltori**: meno di 40 anni e insediato come capo azienda.
- **Agricoltori che iniziano l'attività**: non aver esercitato attività agricola nei precedenti 5 anni, accesso alla RN entro 2 anni.
- Evitare che le terre siano abbandonate.
- Compensare svantaggi specifici.
- Cause di forza maggiore.
- Aumento lineare del valore di tutti i diritti (importi in RN maggiori dello 0,5% del massimale nazionale).
- Coprire il fabbisogno finanziario per l'aiuto per i giovani e lo schema per i piccoli.
- **Decisione giudiziaria o provvedimento amministrativo.**

Gli SM, nel decidere i criteri per l'assegnazione dei diritti, non tengono conto di criteri di produzione o settori specifici.

Il pagamento **redistributivo**

- Possibilità per gli SM di erogare un pagamento supplementare per i primi ettari dell'azienda.
- Ammontare del pagamento:
 - fino al **65% del pagamento medio** nazionale o regionale moltiplicato per il numero di diritti attivati;
 - per un massimo di ettari stabiliti dallo SM, **non superiore a 30**.


Greening - regole generali

Gli agricoltori possono scegliere tra:

- **le 3 pratiche** (diversificazione, mantenimento dei prati permanenti ed Ecological Focus Area), oppure
- **pratiche equivalenti** (da definire dagli SM), oppure
- una **combinazione** dei due punti.



Le aziende biologiche sono **esenti** dagli obblighi del greening



Greening - equivalenza



- Impegni agro-climatico-ambientali dello SR;
- Sistemi di certificazione ambientale nazionale o regionale che vanno oltre la Condizionalità – elenco di pratiche in allegato IX.

Gli SM designano una o più autorità pubblica o privata di certificazione.

Per gli agricoltori che attuano le pratiche equivalenti, i pagamenti per le misure agro-climatico-ambientali sono ridotte di 1/3 del pagamento greening annuale.

Greening - diversificazione

- Seminativi tra 10 e 30 ha: **2 colture**. Nessuna più del 75%.
- Seminativi superiori a 30 ha: **3 colture**. La coltura principale non può superare il 75% e le due principali il 95%.

I limiti massimi non si applicano se le piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupano più del 75% dei seminativi.

Coltura: ogni coltura di ogni genere botanico, nel caso di Brassicacee, Solanacee, Cucurbitacee, ogni specie; i terreni lasciati a riposo; erba od altre piante erbacee da foraggio.

Greening - diversificazione

Esenzioni dalla diversificazione

- Aziende nelle quali più del 75% dei seminativi è a prato o coltivata con colture sommerse o una combinazione di questi usi, a condizione che i restanti seminativi siano 30 ettari.
- Aziende dove l'agricoltore scambia più del 50% dei suoi seminativi con altri agricoltori su base annuale, purché dimostri che ogni parcella dei suoi seminativi è stata coltivata con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno precedente.
- Aziende dove più del 75% dei seminativi è interamente usata per la produzione di erba o foraggio, lasciata a riposo, coltivata a leguminose o una combinazione di questi usi, a condizione che i restanti seminativi siano 30 ettari.

Greening - diversificazione



- Una superficie può essere presa in considerazione soltanto una volta.
- Il periodo da prendere in considerazione è definito dallo SM.
- In caso di colture miste, seminate in linee differenti, ogni coltura è considerata separatamente se copre almeno il 25% della superficie.
- In caso di semina con seme misto, l'area è considerata come singola coltura.

Greening - prato permanente

Gli agricoltori devono mantenere le aree a prato permanente designate dagli SM nelle zone contemplate nelle Dir. 92/43/CEE e 2009/147/CE e, eventualmente, in altre zone sensibili.

In caso di conversione di queste superfici, gli agricoltori sono tenuti a ricostituire il prato permanente con le eventuali misure per rimediare al danno ambientale causato.

Gli SM stabiliscono la proporzione tra la superficie a prato permanente dichiarata nel 2012 e la superficie agricola dichiarata nel 2015.

Il rapporto tra le superfici a pascolo permanente e la superficie agricola non può diminuire oltre **il 5%** della proporzione determinata nel 2015.

Greening - prato permanente



Gli SM possono decidere che la conversione delle superfici a prato permanente sia soggetta a preventiva autorizzazione, basata su criteri ambientali, agronomici o socio-economici.

In caso di diminuzione maggiore al 5% lo SM impone la riconversione a livello aziendale.

Gli agricoltori obbligati alla riconversione sono quelli che hanno aree i cui prati permanenti sono stati convertiti senza l'eventuale autorizzazione.

Inoltre, sono soggetti a riconvertire coloro i quali hanno aree che nei due anni precedenti erano a prato permanente.

Greening – Ecological Focus Area

Se i **seminativi** sono maggiori di **15 ettari**, l'agricoltore deve assicurare che almeno il **5%** dei seminativi siano destinati alla Ecological Focus Area.

Gli SM decidono cosa considerare **Ecological Focus Area**

Terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, superfici agroforestali, strisce di ettari ammissibili lungo i margini forestali, bosco ceduo a rotazione rapida senza impiego di concimi e antiparassitari, superfici con colture intercalari, superfici con piante azotofissatrici.

Tali elementi sono presi in considerazione se elementi di Condizionalità o se rispettano requisiti specifici (es. ampiezze, coefficienti) stabiliti nell'atto delegato.

Greening – Ecological Focus Area

Gli Stati Membri possono decidere che **fino alla metà della percentuale** EFA possa essere raggiunta dagli agricoltori a **livello regionale**.

gli SM stabiliscono le aree che possono essere prese in considerazione (es. aree Natura 2000) e gli obblighi per gli agricoltori che hanno le terre contigue a tali aree o tramite **azioni collettive**

gli SM definiscono i criteri che gli agricoltori devono rispettare se la loro azienda è per l'80% all'interno di uno stesso comune o entro 15 km.

Gli agricoltori partecipano sottoscrivono un accordo con i dettagli e l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Greening – Ecological Focus Area



Sono **esenti dall'EFA** le aziende nelle quali:

- più del 75% dei seminativi è a prato permanente o a colture sommerse, a condizione che i restanti seminativi siano 30 ettari;
- più del 75% dei seminativi sono interamente utilizzati per la produzione di erba o foraggio, oppure lasciata a riposo, oppure coltivata a leguminose o una combinazione di essi, a condizione che i restanti seminativi siano 30 ettari.

Pagamento per zone soggette a vincoli naturali

- Zone designate dagli SM come svantaggiate ai sensi dello SR. Il pagamento può essere limitato solo ad alcune di tali zone.
- Il livello dell'aiuto è dato dal rapporto tra l'importo disponibile e la superficie ammissibile. È possibile fissare un numero massimo di ettari ammissibili.
- Coerenza con analogo aiuto nell'ambito dello SR.

Pagamento per i giovani agricoltori

- Chi si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda e che non abbia compiuto 40 anni. Possono essere previsti ulteriori requisiti per il loro riconoscimento.
- Il pagamento è concesso per un periodo massimo di 5 anni dall'insediamento.
- I giovani agricoltori potranno ricevere un incremento del valore medio dei titoli in loro possesso per un numero massimo di ettari ammissibili fissato dagli SM o un importo forfettario.

Pagamento per i giovani agricoltori



Per le persone giuridiche:

- tutte le persone fisiche che hanno il controllo della persona giuridica devono rispondere ai requisiti generali;
- almeno una persona fisica deve avere gli eventuali ulteriori requisiti;
- se una persona giuridica è controllata, in tutto o in parte, da un'altra persona giuridica, i requisiti di sopra permangono per la persona giuridica controllante.

Il sostegno accoppiato

Gli SM possono concedere un **sostegno accoppiato** per determinati settori importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali e si trovano in difficoltà.

La difficoltà è intesa come **rischio di abbandono** o **severo declino della produzione**.

Inoltre, è possibile garantire il sostegno agli allevatori senza terra **detentori di titoli speciali**.

Il massimale utilizzabile è pari al 13% del massimale nazionale + il 2% se utilizzato per le colture proteiche.

Il sostegno è concesso **entro determinati limiti** quantitativi e sulla base di superfici o numero di capi fissi.

L'area o il numero fisso di animali sono fissati sulla base di un anno di riferimento nei 5 anni precedenti.

Il sostegno **accoppiato**



Se il sostegno riguarda le colture oleaginose, si applicano i limiti di previsti dallo specifico memorandum d'intesa dell'accordo GATT.

La Commissione fissa un tasso di riduzione in caso di superamento di dette superfici.

Per gli aiuti ai bovini ed agli ovini il rispetto dell'identificazione e della registrazione degli animali sono requisiti di eleggibilità.

Gli SM devono assicurare la coerenza tra il sostegno accoppiato e:

- il supporto sotto altre misure e politiche dell'UE;
- i differenti sostegni accoppiati;
- misure basate su aiuti di Stato.


Il regime per i piccoli agricoltori

Pagamento forfettario - 500 e 1.250 euro/azienda - a tutti gli agricoltori che ne fanno richiesta, in sostituzione di tutti gli altri pagamenti diretti.


Il regime rende esenti dal greening e dalle sanzioni di

Determinazione importo	Condizioni particolari
<ul style="list-style-type: none">• 25% pagamento medio nazionale per beneficiario, o• pagamento medio nazionale per ettaro moltiplicato per un numero massimo di 5 ettari, o• importi da assegnare ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento, o• importo di cui l'agricoltore ha diritto nel 2015.	<ul style="list-style-type: none">• Mantenimento di un numero di ettari ammissibili pari a quelli dichiarati nel 2015;• possedere una superficie minima pari a quella stabilita ai sensi dell'art. 10.• I diritti di tali agricoltori non sono trasferibili e considerati attivati.


Ripartizione del massimale



Ripartizione del massimale



Ripartizione del massimale



Riduzioni e sanzioni

Sanzioni in relazione alla superficie complessiva

Differenza tra superficie totale dell'azienda e superficie dichiarata
>3% - riduzione del complesso dei pagamenti diretti sino al 3%

Riduzioni legate alle superfici

Numero di diritti > diritti a disposizione – diritti a disposizione

Discrepanza tra numero diritti e superfici dichiarate – dato inferiore

Superficie dichiarata > superficie massima ammissibile – superficie massima ammissibile

Tolleranza di misurazione 0,1 ha, al massimo il 20% dell'area dichiarata.

Sanzioni



Sanzioni superficiali

Dichiarazione eccessiva superficiali

0-3% o 2 ha – franchigia

>3% ha <20% – doppio della differenza

>20% – nessun aiuto

>50% – nessun aiuto e ulteriore esclusione

Sanzioni specifiche

Pagamento redistributivo, aiuto giovani agricoltori, schema piccoli, applicazione riduzione dei pagamenti

ritiro dell'aiuto e 20% di sanzione

Riduzioni e sanzioni greening

Mancato rispetto della diversificazione

coltura principale > 75% o le due colture principali > 95% – area ridotta applicando il tasso di differenza calcolato tra la superficie eccedente il 75/95% e l'area del restante gruppo.

$$100 - (100 * 2/25) = 92$$

Mancato rispetto del prato permanente

conversione di prati di valore ambientale o non rispetto della riduzione pari all'area convertita % –

$$100 - 20 = 80$$

Mancato rispetto EFA

Area EFA inferiore – area ridotta applicando il tasso di differenza calcolato tra l'area EFA richiesta e l'area EFA determinata

$$100 - (100 * 1/5) = 80$$

Tasso sanzioni

2015-2016 - 0%; 2017 - 20%; dal 2018 - 25%

Riduzioni e sanzioni animali

Riduzioni

Animali dichiarati > animali determinati – animali determinati

Animali determinati anche se:

un marchio auricolare è stato perso

un bovino ha perso i due marchi auricolari

animale non correttamente registrato soltanto una volta in 24 mesi

Sanzioni

< 3 animali - franchigia

> 3 animali < 10% – % tra animali inammissibili/animali ammissibili

> 10% < 20% – doppio della percentuale precedente

> 20% - nessun aiuto

> 50% - nessun aiuto e ulteriore riduzione

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**